

brano troppe, e temo che in questo modo si vada incontro a quell'inconveniente a cui accennava l'onorevole Gallini. Faccio questa osservazione; ma non propongo alcun emendamento.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Fiamberti di considerare che questa Commissione è competente senza limite di valore e senza appello. Quindi non è soverchio che essa sia composta di cinque membri.

Presidente. Dunque, sono scomparsi tutti gli emendamenti; non rimane che quello...

Gallini. Chiedo di parlare.

Presidente. Non può più parlare.

Non rimane che l'emendamento, concordato fra la Commissione e il Governo, al secondo comma.

Rimane poi la proposta di soppressione dell'onorevole Gallini; ma essa equivale a votar contro l'articolo.

Falconi Nicola. Io ho proposto di sostituire nel secondo comma le parole: *o di chi ne faccia le veci*, alle altre: *del vice presidente*.

Presidente. Sta bene. Pongo a partito questa prima parte dell'articolo 23, fino all'ultimo comma con l'emendamento dell'onorevole Falconi, accettato dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, la prima parte dell'articolo 23 è approvata).

Pongo a partito la seconda parte, cioè l'ultimo comma dell'articolo 23:

« Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposito verbale, a seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello. »

(È approvato).

« Art. 24. Il vettore verserà alla Cassa dei depositi e prestiti, in una delle sezioni di regia tesoreria provinciale, otto lire per ogni posto intero d'emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Saranno pure versate alla Cassa dei depositi e prestiti le tasse di patente, e le pene pecuniarie e ogni reddito eventuale dipendente dalla presente legge.

« Tali versamenti saranno attribuiti a un Fondo per l'emigrazione, il quale sarà investito in titoli di Stato, o guarentiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese ordinarie per il servizio dell'emigrazione.

« La parte a ciò destinata sarà tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari, e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

« I prelevamenti da questo conto corrente avranno luogo su domanda del commissario generale, col visto del ministro degli affari esteri, e saranno assegnati esclusivamente a vantaggio della emigrazione, tanto all'interno che fuori.

« Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese per il Commissariato di cui all'articolo 6, e per i servizi ad esso attinenti, secondo norme fissate dal Regolamento, verrà presentato ogni anno al Parlamento, come allegato al bilancio del Ministero degli affari esteri, a cominciare dall'anno seguente a quello della pubblicazione della presente legge. »

A quest'articolo 24 vi sono due emendamenti, uno concordato fra il Ministero e la Commissione e l'altro degli onorevoli Majno, Ciccotti ed altri.

Il primo è, che alla fine dell'ultimo capoverso dopo le parole: « verrà presentata ogni anno al Parlamento, » si aggiunga: « che lo esamina e vota separatamente. »

E poi si aggiunge:

« Il fondo di emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna Sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni parlamentari sino a nuova elezione. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà pre-